



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

173 - 2018 - 44 - 563

LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2018, n. 44

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1979 e alla legge regionale n. 16 del 2013, in materia di procedimento per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale

Art. 1

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2013 e dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1979 (Uffici centrali circoscrizionali)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 (Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale)), è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) sono svolte:

- a) per la circoscrizione elettorale di Cagliari, dal Tribunale di Cagliari;
- b) per la circoscrizione elettorale di Carbonia-Iglesias, dal Tribunale di Cagliari;
- c) per la circoscrizione elettorale del Medio Campidano, dal Tribunale di Cagliari;
- d) per la circoscrizione elettorale di Nuoro, dal Tribunale di Nuoro;
- e) per la circoscrizione elettorale dell'Ogliastra, dal Tribunale di Lanusei;
- f) per la circoscrizione elettorale di Olbia-Tempio, dal Tribunale di Tempio;
- g) per la circoscrizione elettorale di Oristano, dal Tribunale di Oristano;
- h) per la circoscrizione elettorale di Sassari, dal Tribunale di Sassari."

2. Sono conseguentemente abrogati la legge regionale 26 febbraio 2004, n. 3 (Individuazione delle sedi degli uffici elettorali circoscrizionali nelle elezioni regionali) e il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2013.

3. Al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) le parole da "Presso il Tribunale" a "provincia" sono sostituite dalle seguenti: "Presso ciascun Tribunale di cui alle lettere da a) a h) del comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2013,".

Art. 2

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 16 del 2013 (Voto)

1. All'articolo 8 della legge regionale n. 16 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "e di preferenza" sono sostituite dalle parole: "e di una o due preferenze";
- b) al comma 3 le parole "la eventuale preferenza è espressa" sono sostituite dalle parole: "le eventuali preferenze sono espresse".

Art. 3

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2013 (Casi particolari)

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Casi particolari)

1. Se l'elettore esprime il voto per la lista e non per un candidato presidente, il voto si intende attribuito anche al candidato presidente collegato alla lista.
2. Se l'elettore esprime solo uno o due voti di preferenza, il voto si intende attribuito anche alla lista in cui il candidato o i due candidati alla carica di consigliere sono inseriti.
3. I voti di preferenza, purché certi:
 - a) si intendono validamente espressi anche se uno o, in caso di due preferenze, entrambi sono stati apposti in un unico riquadro diverso da quello della lista in cui i candidati sono inseriti;
 - b) prevalgono sul voto di lista, quando questo è apposto su un contrassegno diverso dalla lista del candidato o, in caso di due preferenze, dei candidati prescelti ed è attribuito anche alla lista in cui il candidato o, in caso di due preferenze, entrambi i candidati sono inseriti.
4. Se l'elettore ha espresso più di due preferenze sono valide le prime due preferenze espresse per due candidati di genere diverso della medesima lista.
5. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale statutaria elettorale 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), se l'elettore ha espresso due preferenze per candidati compresi nella medesima lista, ma appartenenti allo stesso genere, è annullata la preferenza espressa nella seconda riga.
6. Se l'elettore ha espresso due preferenze per candidati di diverso genere ma appartenenti a liste circoscrizionali diverse utilizzando le due righe apposte in un unico riquadro è valida la sola preferenza per il candidato o per la candidata appartenente alla lista circoscrizionale il cui contrassegno è incluso in quel riquadro.
7. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista circoscrizionale, salvo il caso del comma 3, lettera b), il voto di lista è nullo; se l'elettore non ha espresso il voto per il candidato presidente e le liste votate sono tutte collegate al medesimo candidato presidente, è comunque attribuito il voto al candidato presidente."

Art. 4

Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2013 (Candidature)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2013 è inserito il seguente:
"4 bis. Il numero massimo e minimo dei componenti delle liste circoscrizionali è quello stabilito dal comma 3 bis dell'articolo 4 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013; nelle circoscrizioni alle quali è assegnato un numero di seggi inferiore a tre il numero massimo di candidati è uguale al numero di seggi assegnato alla circoscrizione."

Art. 5

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1979

1. Nella legge regionale n. 7 del 1979 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nel primo comma dell'articolo 15 la parola "provinciale" è soppressa;
 - b) il punto 3) del primo comma dell'articolo 17, già modificato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2013, è sostituito dal seguente:

- "3) verifica se all'interno di ciascuna lista siano stati rispettati i criteri di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale statutaria elettorale n. 1 del 2013 e verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte secondo le prescrizioni di legge e comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3 bis, della legge regionale statutaria elettorale n. 1 del 2013 e del comma 4 bis dell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2013, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza, quindi verifica se le liste così modificate rispettano i criteri sulla rappresentanza di genere di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale statutaria elettorale n. 1 del 2013; se tali criteri risultano rispettati la lista è ammessa, altrimenti è esclusa dalla consultazione elettorale.";
- c) al punto 4) del primo comma dell'articolo 24 le parole "provinciale e di quella regionale;" sono sostituite dalle parole "e i nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Regione ad esse collegati;"
- d) nel primo comma dell'articolo 77 le parole "della provincia" sono soppresse.

Art. 6

Modifiche all'allegato A della legge regionale n. 16 del 2013

1. L'Allegato A della legge regionale n. 16 del 2013, come da ultimo sostituito dalla legge regionale 15 gennaio 2014, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2013, n. 34 (Misure urgenti in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali) e alla legge regionale n. 16 del 2013 in materia di procedimento elettorale), è sostituito dall'allegato A della presente legge.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Allegato A

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">1</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(voti di preferenza)</p> </div>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME CANDIDATO PRESIDENTE</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">10</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(voti di preferenza)</p> </div>	<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">NOME e COGNOME CANDIDATO PRESIDENTE</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">2</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(voti di preferenza)</p> </div>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME CANDIDATO PRESIDENTE</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">11</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(voti di preferenza)</p> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">3</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(voti di preferenza)</p> </div>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME CANDIDATO PRESIDENTE</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">12</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(voti di preferenza)</p> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">4</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(voti di preferenza)</p> </div>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME CANDIDATO PRESIDENTE</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">13</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(voti di preferenza)</p> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">5</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(voti di preferenza)</p> </div>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME CANDIDATO PRESIDENTE</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">14</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(voti di preferenza)</p> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">6</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(voti di preferenza)</p> </div>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME CANDIDATO PRESIDENTE</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">15</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(voti di preferenza)</p> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">7</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(voti di preferenza)</p> </div>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME CANDIDATO PRESIDENTE</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">16</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(voti di preferenza)</p> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">8</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(voti di preferenza)</p> </div>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME CANDIDATO PRESIDENTE</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">17</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(voti di preferenza)</p> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">9</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(voti di preferenza)</p> </div>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME CANDIDATO PRESIDENTE</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">18</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(voti di preferenza)</p> </div>	

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA



Elezione del Presidente della
Regione e del Consiglio re-
gionale della Sardegna

.....
(data della elezione)

Circoscrizione elettorale

Scheda per la votazione

Firma dello scrutatore

.....

Bollo

SPECIFICHE TECNICHE

La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello circoscrizionale con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione degli eventuali voti di preferenza.

Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono stampati il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione con accanto, a destra, il relativo contrassegno o i contrassegni delle liste circoscrizionali ad esso collegate.

I contenuti della prima e della seconda parte, sopra descritti, sono a loro volta contenuti all'interno di un più ampio rettangolo. Si seguono gli stessi criteri per il contenuto della terza e della quarta parte e delle eventuali parti successive.

I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda, dall'alto verso il basso, secondo l'ordine assegnato ai candidati alla carica di Presidente della Regione risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione.

Del pari, in caso di coalizione, ciascun rettangolo contenente il contrassegno della lista circoscrizionale appartenente alla coalizione e le relative righe destinate alle eventuali indicazioni delle preferenze è collocato all'interno del rettangolo più ampio, in cui sono contenuti anche il nome e il cognome del candidato Presidente collegato con accanto i relativi contrassegni, seguendo l'ordine risultante dai sorteggi effettuati dall'Ufficio centrale regionale per ciascuna circoscrizione all'interno di ciascuna coalizione. I contrassegni delle liste collegate, posti a destra del nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione, sono disposti nella stessa sequenza determinata dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale regionale per ciascuna circoscrizione all'interno di ciascuna coalizione, con le modalità di cui alla rappresentazione grafica.

I contrassegni delle liste circoscrizionali da riprodurre nella prima e nella terza parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a 9. Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di Presidente della Regione collegato a più di 9 liste circoscrizionali, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio. In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione devono essere contenuti nel medesimo spazio.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Sardegna", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione.